

CONVENZIONE
PER LA GARANZIA ASSICURATIVA A FAVORE DEGLI ADERENTI A
FIPREM
IN CASO DI PREMORIENZA O INVALIDITÀ

TRA

**FIPREM – FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA MONTEDISON FONDO
PENSIONE – CON SEDE AMMINISTRATIVA IN FORO BUONAPARTE 31,
20121 MILANO – C.F. 97057180156 - ISCRITTO ALL'ALBO DEI FONDI
PENSIONE – I SEZIONE SPECIALE – FONDI PENSIONE PREESISTENTI
CON IL NUMERO 1077 - (DI SEGUITO DEFINITO “FIPREM”), NELLA
PERSONA DEL PRESIDENTE GUIDO ROBERTO SATTA**

E

**SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA'
COOPERATIVA (DI SEGUITO DENOMINATA “CATTOLICA”), CON
SEDE IN VERONA LUNGADIGE CANGRANDE N. 16, CODICE FISCALE,
P.I. E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI
VERONA 00320160237, NELLA PERSONA DEL CONDIRETTORE
GENERALE GIANCARLO BATTISTI**

h

h

Premesse

1. FIPREM è un fondo pensione complementare, disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, e successive modifiche e integrazioni (di seguito definito "Decreto"), istituito in attuazione dell'Accordo Sindacale stipulato in data 16 Aprile 1987 tra la Società Montedison e la FULC ed iscritto nella I Sezione Speciale – Fondi Pensione Preesistenti nell'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (di seguito denominata COVIP) con il n. 1077.
2. CATTOLICA è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi dell'art. 6, co. 7, del Decreto.
3. FIPREM ha individuato come di interesse la proposta presentata da CATTOLICA.
4. FIPREM intende stipulare la convenzione di cui all'art. 6, comma 5, del Decreto a favore dei propri aderenti per i quali la contrattazione collettiva di lavoro vigente contempla l'attivazione obbligatoria della garanzia assicurativa per il caso di morte e di invalidità (di seguito denominati anche, collettivamente "iscritti" o "Assicurati", e singolarmente, "Assicurato").
5. FIPREM darà adeguata informativa ai propri aderenti in merito al contenuto della presente CONVENZIONE.

Quanto sopra premesso, e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, FIPREM E CATTOLICA, denominati anche ciascuno individualmente "Parte" e, congiuntamente, le Parti, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione: prestazioni assicurate. Beneficiari.

1. L'assicurazione oggetto della presente CONVENZIONE (nel seguito, l'"Assicurazione") garantisce, a condizione che venga versato il Premio (come nel seguito definito), la corresponsione da parte di Cattolica di un indennizzo (nel seguito, l'"Indennizzo"), il cui ammontare è determinato con le modalità di cui al successivo comma 2., per gli eventi di decesso o di invalidità totale e permanente dell'Assicurato, quest'ultimo evento come definito al successivo comma 5 (nel seguito, l'"Evento"), per qualsiasi causa, ragione e/o motivo occorsi salvo quanto altrimenti previsto in Convenzione.
2. L'ammontare dell'Indennizzo è determinato moltiplicando il 12% della retribuzione dell'Assicurato relativa agli ultimi 12 mesi antecedenti il verificarsi dell'Evento per il numero di anni e frazione di anno, calcolata in mesi e giorni, mancanti al raggiungimento del 60° anno di

età dell'Assicurato colpito dall'Evento, fermo restando, in ogni caso, che l'Indennizzo non potrà essere inferiore al 50% della retribuzione corrisposta all'Assicurato negli ultimi 12 mesi antecedenti il verificarsi dell'Evento.

3. Per gli Assicurati che alla data dell'Evento abbiano già compiuto 60 anni, l'ammontare dell'Indennizzo è determinato nella somma corrispondente al 50% della retribuzione percepita negli ultimi 12 mesi antecedenti la data dell'Evento.
4. La retribuzione da considerare per determinare l'ammontare dell'Indennizzo è quella utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. In assenza di una annualità completa di retribuzione, si farà riferimento alla media delle mensilità effettivamente percepite dall'Assicurato rapportata ad anno; nel caso in cui non sia stata corrisposta retribuzione o nel caso in cui l'Assicurato si trovi in Cassa integrazione guadagni, si farà riferimento a quella annua prevista per l'Assicurato dalla contrattazione collettiva di riferimento.
5. Ai fini della presente CONVENZIONE, si definisce come colpito da Evento di invalidità totale e permanente l'Assicurato al quale l'Ente Previdenziale di riferimento abbia riconosciuto la pensione di inabilità e che abbia dovuto cessare ogni attività lavorativa. L'Assicurazione è prestata - senza riduzione alcuna - anche a favore degli Assicurati che risultino invalidi alla data di decorrenza della presente CONVENZIONE, per i quali l'invalidità non abbia comportato la cessazione dell'attività lavorativa anteriormente a tale data, fatto salvo quanto previsto al comma 2. del successivo art. 2.
6. L'Assicurazione è prestata a tutti gli aderenti a FIPREM per i quali la contrattazione collettiva di lavoro vigente contempli il versamento obbligatorio a FIPREM, da parte delle aziende associate a quest'ultimo, di uno specifico contributo per l'attivazione della garanzia per invalidità e premorienza degli iscritti.
7. Beneficiario dell'Indennizzo (nel seguito, il "Beneficiario") sarà, per il caso di invalidità, l'Assicurato e, per il caso di morte, salvo diverse disposizioni lasciate dall'Assicurato, il soggetto cui spetterà il diritto di riscatto della posizione pensionistica complementare maturata in FIPREM dall'Assicurato stesso.

Art. 2 – Delimitazioni dell'Assicurazione

1. Sono esclusi dall'Assicurazione gli Eventi causati da:
 - a) guerra attiva, ossia partecipazione ad atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, salvo che l'Assicurato vi si trovi occasionalmente coinvolto;
 - b) terrorismo nucleare, chimico e biologico. Per "terrorismo nucleare, biologico e chimico" si intende l'uso, diretto e indiretto, di ogni arma nucleare o ordigno o le dirette e/o indirette

emissioni, perdite, dispersioni, fuoriuscite o fughe di qualsiasi agente chimico solido, liquido o gassoso e/o agente biologico, durante il periodo di copertura, da parte di qualsiasi gruppo(i) di persone operanti sia isolatamente che in nome di o in connessione con qualsiasi organizzazione(i) o governo(i) unite da ragioni politiche, religiose o ideologiche inclusa l'intenzione di influenzare i governi e/o di incutere terrore nella popolazione o in una parte di essa. Per "agente chimico" si intende ogni composto che, quando appropriatamente diffuso, arreca incapacità, invalidità, danni o effetti letali alle persone, animali, piante e beni materiali; per "agente biologico" si intende ogni agente patogeno (causa di malattie) microrganismi e/o tossine prodotte biologicamente (inclusi gli organismi geneticamente modificati e le tossine sintetizzate chimicamente) che causano le malattie, l'incapacità, l'invalidità o la morte degli uomini, degli animali e delle piante.

2. L'Indennizzo non è corrisposto nel caso di invalidità - che comporti la cessazione dell'attività lavorativa dell'Assicurato - riconosciuta dall'Ente Previdenziale di riferimento a seguito di domanda presentata anteriormente alla data di decorrenza della presente CONVENZIONE.

Art. 3 – Decorrenza, durata e scadenza dell'Assicurazione. Inserimenti ed esclusioni.

1. L'Assicurazione decorre dalle ore 00.00 del 1° gennaio di ciascun anno solare e ha durata annuale. Il primo periodo di assicurazione ha inizio alle ore 00.00 del 1° aprile 2007 e scade alle ore 24.00 del 31.12. 2007.
2. Entro il 15 giugno 2007, FIPREM, utilizzando il tracciato di cui all'allegato A alla presente CONVENZIONE, fornisce a CATTOLICA l'elenco degli Assicurati – e le altre informazioni rilevanti ai fini dell'Assicurazione - da inserire in copertura con decorrenza dall'inizio del primo periodo di assicurazione.
3. A partire da 15 luglio 2007, e di seguito entro il 15 di ciascun mese per tutto il periodo di vigenza della Convenzione, FIPREM, con riferimento al secondo mese precedente a quello di comunicazione, utilizzando il tracciato di cui al precedente comma 2., fornisce a CATTOLICA l'elenco degli Assicurati – e le altre informazioni rilevanti ai fini della Convenzione – già inseriti in Assicurazione, da inserire o da escludere dalla medesima con decorrenza successiva all'inizio del periodo di assicurazione.
4. Per gli Assicurati inseriti durante il periodo di assicurazione, l'Assicurazione decorre dalle ore 00.00 del giorno di inizio del rapporto di lavoro con l'azienda associata a FIPREM o, se successivo, del giorno di iscrizione a FIPREM; per gli Assicurati esclusi da essa, la copertura cesserà alle ore 24.00 del giorno in cui si risolve il rapporto di lavoro con l'azienda associata.

5. Per gli Assicurati interessati, l'Assicurazione scade il giorno in cui si verifica l'Evento anche se non è corrisposto l'Indennizzo. Convenzionalmente, la data dell'Evento nel caso di invalidità è quella in cui cessa l'attività lavorativa.

Art. 4 – Premio: determinazione termini e modalità pagamento.

1. L'Assicurazione è prestata a condizione che FIPREM versi a CATTOLICA per ciascun Assicurato il premio annuo (nel seguito, il "Premio") determinato come segue.
2. Per ciascun Assicurato, il Premio è determinato moltiplicando la retribuzione relativa all'anno cui si riferisce il periodo di assicurazione per la percentuale dello 0,20%.
3. Il Premio è dovuto interamente anche per gli Assicurati ai quali sia stato corrisposto, l'Indennizzo; per gli Assicurati inclusi o esclusi dall'Assicurazione durante il periodo di assicurazione il Premio è dovuto sulla base delle disposizioni di cui al comma 4 che segue.
4. Per gli Assicurati inseriti o esclusi dall'Assicurazione nel corso del periodo di assicurazione, il Premio è determinato con riferimento alla sola frazione di anno – calcolata in mesi e giorni - di operatività dell'Assicurazione.
5. Per gli Assicurati ai quali sia stato corrisposto l'Indennizzo, il Premio è determinato moltiplicando la retribuzione relativa ai 12 mesi precedenti a quello di scadenza dell'Assicurazione per la percentuale dello 0,20% e, per le rate di premio mensili non ancora corrisposte relative al periodo di assicurazione in corso alla data dell'Evento, versato in unica soluzione ai sensi del successivo comma 7.
6. Per gli Assicurati per i quali, alla data dell'Evento, non sia disponibile la base di calcolo del Premio come sopra indicata, si prenderà a riferimento la retribuzione effettivamente corrisposta rapportata all'anno o, nel caso in cui non sia stata corrisposta retribuzione, quella prevista per l'Assicurato dagli accordi collettivi di lavoro vigenti. Nel caso in cui l'Assicurato si trovi in Cassa integrazione guadagni, si farà riferimento alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva.
7. Il Premio è versato in rate mensili, con scadenza il giorno 15 di ciascun mese, a partire dal mese di giugno del primo periodo di Assicurazione. La parte di Premio eventualmente dovuta ai sensi del precedente comma 5 è pagata contestualmente al versamento della rata di Premio del secondo mese successivo a quello in cui è corrisposto l'Indennizzo.
8. Il Premio è versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato da CATTOLICA. La relativa registrazione dell'addebito sul conto corrente di FIPREM ha valore di quietanza.
9. La data di versamento del Premio è la data di valuta riconosciuta a CATTOLICA o quella diversa della relativa operazione, se questa è successiva alla data di valuta stessa.

Art. 5 – Mancato pagamento del Premio: sospensione e riattivazione dell'Assicurazione.

1. Nel caso in cui FIPREM non corrisponda entro la seconda scadenza mensile successiva a quella convenuta le rate di Premio di cui al precedente articolo 4, per gli Assicurati per i quali la rata di Premio non è corrisposta, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24.00 della data di scadenza della prima rata rimasta insoluta.
2. Per gli Assicurati per i quali non si sia ancora verificato l'evento garantito, la garanzia è riattivata se vengono corrisposte tutte le rate di premio mensili non pagate alla scadenza convenuta per il periodo assicurativo di riferimento, ciascuna maggiorata degli interessi legali, conteggiati per il periodo che intercorre fra la scadenza stessa e la data di versamento.

Art. 6 – Dichiarazioni e comunicazioni.

1. Le dichiarazioni di FIPREM devono essere esatte e complete.
2. L'inesatta indicazione della data di nascita e della retribuzione dell'Assicurato comporta la rettifica dell'Indennizzo e, se del caso, del Premio.
3. FIPREM è tenuto a comunicare a CATTOLICA il verificarsi dell'Evento in capo a ciascun Assicurato entro 60 giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. Resta espressamente inteso tra le Parti che l'obbligo di Indennizzo non è subordinato a quello di comunicazione dell'Evento da parte di FIPREM.

Art. 7 – Pagamento dell' Indennizzo.

1. CATTOLICA effettua il pagamento dell'Indennizzo al Beneficiario a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data in cui avrà ricevuto da FIPREM o dal Beneficiario tutta la documentazione prevista dal presente articolo. Decorso inutilmente detto termine, sono dovuti gli interessi legali.
2. Ai fini del pagamento dell'Indennizzo, il Beneficiario, anche per il tramite di FIPREM, trasmette a CATTOLICA apposita domanda, con indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente da accreditare; la domanda è accompagnata dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro in merito alla retribuzione corrisposta all'Assicurato nei 12 mesi precedenti la data dell'Evento, nonché corredata dai seguenti documenti e informazioni:
 - 2.1 Per il caso di decesso dell'Assicurato:
 - a) certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita);
 - b) dati necessari per l'identificazione di ciascun Beneficiario ai sensi della normativa antiriciclaggio;


- c) fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Beneficiario;
- d) relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante l'Assicurato sulle cause del decesso o copia della cartella clinica;
- e) copia autentica del testamento, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, ovvero, in mancanza di testamento, atto notorio dal quale risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità giuridica degli eredi legittimi; in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto dell'autorità competente che autorizzi tale Beneficiario a riscuotere l'Indennizzo.

2.2 In caso di invalidità dell'Assicurato:

- a) copia della domanda di pensione di inabilità presentata all'Ente Previdenziale di riferimento;
- b) copia del certificato di riconoscimento della pensione di inabilità rilasciato dall'Ente previdenziale di riferimento;
- c) dichiarazione del datore di lavoro attestante la cessazione del rapporto di lavoro;
- d) i dati necessari per l'identificazione dell'Assicurato ai sensi della normativa antiriciclaggio;
- e) fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'Assicurato;
- f) relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante dell'Assicurato sulle cause dell'inabilità o copia della cartella clinica.

Art. 8 - Procedimento arbitrale volontario

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione e/o alla risoluzione della presente Convenzione saranno deferite alla cognizione e decisione di Collegio Arbitrale composto da 3 membri.
2. Il Collegio Arbitrale si costituirà nel modo seguente:
 - ciascuna parte designerà l'arbitro di sua elezione, rispettivamente nella domanda di arbitrato o nella risposta a tale domanda, che verranno contestualmente inviate anche all'arbitro designato; il terzo arbitro, con funzioni di presidente del Collegio Arbitrale, sarà designato di comune accordo dai primi due entro 20 giorni dalla data di designazione del secondo;
 - in caso di inerzia di una delle parti nella designazione del proprio arbitro o di disaccordo tra i due arbitri designati dalle Parti circa la designazione del terzo arbitro a questa provvederà il Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente.



W

3. Gli arbitri decideranno entro 90 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, in via rituale, secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.
4. La sede dell'Arbitrato sarà Milano.
5. Ciascuna Parte sopporterà le spese del proprio arbitro e il 50% delle spese del terzo arbitro. Le altre spese eventuali sono a carico della parte soccombente.

Art. 9 – Riservatezza e segretezza

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ciascuna delle Parti potrebbe avere accesso ad informazioni dell'altra Parte (in forma cartacea od elettronica) relative ad attività passate, presenti o future, riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche - incluso il *know-how* -; tali informazioni dovranno intendersi come riservate (di seguito: "Informazioni Riservate") e ad esse si applicheranno le disposizioni del presente articolo.
2. Le Informazioni Riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall'altra Parte solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza di quelle proprie e, comunque, in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggerle. L'accesso alle Informazioni Riservate sarà limitato a – ed esse saranno utilizzate solo da – il personale di CATTOLICA e di FIPREM per l'uso consentito ai sensi della presente Convenzione.
3. Tutte le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, incluse eventuali loro copie, saranno restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:
 - (a) cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione;
 - (b) richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia autorizzata a trattenerle ad altro titolo e salvo quanto diversamente previsto dalla presente Convenzione.
4. Ciascuna Parte potrà utilizzare liberamente Informazioni Riservate (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, idee, concetti, *know-how*, tecniche e metodologie)
 - (a) precedentemente conosciute da tale Parte;
 - (b) che siano o diventino di pubblico dominio, senza che ciò avvenga in conseguenza di violazioni della presente Convenzione.

5. Salvo gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e/o dell'autorità di controllo, nonché da ordini della pubblica autorità, le Parti non riveleranno né trasferiranno le Informazioni Riservate a terzi. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni di pubblico dominio.
6. Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi continueranno a trovare applicazione anche per un periodo di 3 anni dalla risoluzione, per qualsiasi ragione e/o causa della Convenzione.

Art. 10 - Protezione dei dati personali

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali delle Parti contraenti, CATTOLICA e FIPREM, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano a vicenda che:
 - (a) il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per predisporre e dare esecuzione alla presente Convenzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge;
 - (b) ciascuna Parte tratterà i dati personali dell'altra Parte, utilizzando supporti cartacei e informatici, esclusivamente per dette finalità;
 - (c) i dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito o sede, numeri telefonici, indirizzi telematici, etc.), codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto; tali dati non saranno oggetto di diffusione;
 - (d) il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le finalità sopra individuate, direttamente dagli incaricati preposti dalle Parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le stesse; a tali soggetti vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
 - (e) ciascuna Parte, in qualità di interessato, ha diritto, ai sensi di legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento; qualora i dati siano trattati in violazione di legge, la Parte cui si riferiscono ha diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco; in ogni caso, ciascuna Parte può opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati svolto dall'altra;
 - (f) presso la sede di ciascuna Parte è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati.
2. CATTOLICA e FIPREM rivestono il ruolo - come definito dall'articolo 4 comma 1 lettera f) del d.lgs. 196/2003 - di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali di interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione.

W



3. Ciascuna Parte si impegna, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'altra e nello svolgimento delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali, ad osservare le disposizioni del d. lgs. n. 196/2003. CATTOLICA e FIPREM, in particolare, si impegnano ad adottare le misure di sicurezza ivi previste nei trattamenti di dati personali - relativi agli interessati i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione - comunicati dall'una all'altra Parte. Ciascuna Parte, pertanto, custodisce e controlla - anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento - i dati trattati, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
4. E' obbligo di FIPREM:
- (a) in relazione ai propri trattamenti, di fornire agli interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, la propria informativa e, ove previsto, raccoglierne il consenso, in particolare per le finalità di raccolta di dati necessari all'inserimento in assicurazione e all'esecuzione della Convenzione e per l'eventuale loro conservazione, nonché per la comunicazione dei dati a CATTOLICA;
 - (b) in relazione ai trattamenti svolti da CATTOLICA, fornire agli interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione, l'informativa predisposta da CATTOLICA stessa, raccoglierne il consenso, ove previsto, e trasmettere la relativa documentazione cartacea, secondo le procedure concordate tra le Parti.
5. La Parte, che risulti destinataria di richieste - riconducibili all'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 - aventi ad oggetto trattamenti svolti dall'altra Parte, è tenuta a:
- (a) informare senza ritardo l'altra Parte;
 - (b) concordare con l'altra Parte modalità e termini della risposta;
 - (c) assicurare rapidità e completezza alle operazioni di ricerca delle informazioni, di cui sia in possesso.

Art. 11. Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni alle quali le Parti e l'Assicurato e/o il Beneficiario sono tenuti ai sensi della Convenzione devono essere fatte per iscritto, senza necessità di forme particolari.

2. In caso di contestazioni, le comunicazioni si presumono pervenute quando l'interessato dimostri di avere comunque assolto l'onere di spedizione: a tale scopo, in caso di invio a mezzo telefax, varrà come prova anche il tabulato di spedizione di fax o di telefax.

Art. 12 - Decorrenza e durata.

1. La presente Convenzione decorre dalle ore 00.00 del 1° aprile 2007 e scade alle ore 24.00 del 31.12.2010.
2. A partire dalla data di scadenza, la presente Convenzione si intenderà rinnovata tacitamente di triennio in triennio, a meno che non sia data disdetta scritta da una delle Parti, che dovrà pervenire all'altra Parte almeno 90 giorni prima della scadenza naturale, siccome eventualmente prorogata, della CONVENZIONE.
3. Ciascuna Parte potrà comunque esercitare il diritto di recesso alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, dandone comunicazione all'altra con un preavviso non inferiore a due mesi.


Fatta e sottoscritta in duplice copia ad un solo effetto ad uso delle parti contraenti.

Milano/Verona, 3 aprile 2007

FIPREM
IL PRESIDENTE
GUIDO ROBERTO SATTA



Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa
IL CONDIRETTORE GENERALE
Giancarlo Battisti



Spett.le
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
FUNZIONE PREVIDENZA – GESTIONE OPERATIVA
Lungadige Cangrande 16
37126 Verona VR

**CONVENZIONE PER LA GARANZIA ASSICURATIVA A FAVORE DEGLI
ADERENTI A FIPREM IN CASO DI PREMORIENZA O INVALIDITÀ
DOMANDA DI PAGAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO**

Evento per il quale è richiesto il pagamento.

Decesso dell'iscritto

Invalidità totale e permanente dell'iscritto

Dati anagrafici dell'iscritto

Cognome:	Nome:
Codice fiscale:	Data di nascita:
Luogo di nascita:	

Dati anagrafici del beneficiario¹

Cognome:	Nome:
Codice fiscale:	Data di nascita:
Luogo di nascita:	
Altri beneficiari: ² <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	

Coordinate bancarie per l'accredito

ABI	CAB	CIN	N° C/C
BANCA			
INTESTAZIONE DEL C/C			

Documentazione allegata (n.b.: allegare tutti i documenti indicati per lo specifico evento)

Decesso dell'iscritto

- Certificazione rilasciata dal datore di lavoro in merito alla retribuzione corrisposta all'iscritto nei 12 mesi precedenti la data dell'Evento;
- certificato di morte dell'iscritto (con indicazione della data di nascita);
- fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante l'Assicurato sulle cause del decesso o copia della cartella clinica;
- copia autentica del testamento, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o atto di notorietà attestante che il testamento è l'ultimo fatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, ovvero, in mancanza di testamento, atto notorio dal quale risulti che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità giuridica degli eredi legittimi; in caso di Beneficiario minorenni o incapace, copia autentica del decreto dell'autorità competente che autorizzi tale Beneficiario a riscuotere l'Indennizzo.

Invalidità totale e permanente dell'iscritto

- Certificazione rilasciata dal datore di lavoro in merito alla retribuzione corrisposta all'iscritto nei 12 mesi precedenti la data dell'Evento;
- copia della domanda di pensione di inabilità presentata all'Ente Previdenziale di riferimento;
- copia del certificato di riconoscimento della pensione di inabilità rilasciato dall'Ente previdenziale di riferimento;
- dichiarazione del datore di lavoro attestante la cessazione del rapporto di lavoro;
- fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'iscritto;
- relazione medica dettagliata redatta dall'ultimo medico curante dell'iscritto sulle cause dell'inabilità o copia della cartella clinica.

Luogo e data: _____, li _____

FIRMA DELL'ISCRITTO O DEL BENEFICIARIO

¹ Da indicare solo nel caso di decesso dell'iscritto.

² In presenza di più beneficiari, riportarne i dati - ivi comprese le coordinate bancarie per l'accredito - su un foglio sottoscritto da ciascun beneficiario da allegare alla domanda.

